

**MOZIONE PER L'ATTRIBUZIONE AGLI AVVOCATI DEL DIRITTO DI VOTO NEI CONSIGLI GIUDIZIARI E NEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN TUTTE LE MATERIE, ANCHE QUELLE RIGUARDANTI I MAGISTRATI**

**La sottoscritta Delegata Laura Arpino unitamente ai Delegati Elisabetta Rampelli , Pietro Di Tosto, Aldo Minghelli, Stefano Galeani, Cristiana Arditi di Castelvetere, Silvia Cappelli, Ivana Abenavoli, Andrea Manasse, Giorgia Minozzi, Andrea Bonuomo,**

**considerato:**

- che l'inserimento degli Avvocati nel Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione (competente per i Magistrati di Cassazione) e nei Consigli Giudiziari (competente per i Magistrati di merito) risponde alla necessità di offrire un contributo e un controllo esterni al potere giudiziario e, di conseguenza, a un'amministrazione della Giustizia maggiormente improntata ai principi di imparzialità ed efficienza;
- che gli Avvocati membri del Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione e dei Consigli Giudiziari hanno infatti diritto di voto solamente in relazione alla formulazione dei pareri al Consiglio Direttivo della Corte di Cassazione sulla tabella della Corte medesima di cui all'art.7 bis comma 3 R.D. n.12/941 nonché sui criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti di cui all'art.7 ter commi 1 e 2 di detto R.D. proposti dal Primo Presidente, verificando il rispetto dei criteri generali (art.8 comma 1 in relazione all'art.7 comma 1 lettera a D. Lgs. n.25/2006);
- che inoltre, con riferimento ai Consigli Giudiziari, gli Avvocati hanno diritto di voto solamente in relazione alla formulazione del parere sulle suddette tabelle di cui all'art.7 *bis* R.D. n.12/1941, alla vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto con facoltà di segnalazione al Ministro della Giustizia e alla formulazione di pareri e proposte sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto (art.16 comma 1 in relazione all'art.15 comma 1 lettere a, d ed e D. Lgs. n.25/2006);
- che quindi, in base al combinato disposto dei suddetti artt.8 e 16 del D. Lgs. n.25/2006, al Consiglio Direttivo della Cassazione e ai Consigli Giudiziari in composizione ristretta (cioè ai soli Magistrati) sono riservate alcune fondamentali materie fra cui la valutazione periodica di

- professionalità dei Magistrati sulla base della quale viene deciso l'avanzamento di carriera e l'assegnazione a un determinato ufficio di tutti i Magistrati;
- che sono altresì sottratte al diritto di voto degli Avvocati (combinato disposto degli artt.16 comma 1 D. Lgs. n.25/2006 e 15 comma 1 lettere g, h e i) in relazione alla formulazione da parte del Consiglio Giudiziario:
- di pareri, anche su richiesta del CSM, in ordine all'adozione dei provvedimenti inerenti a collocamenti a riposo, dimissioni, decadenze dall'impiego, concessioni di titoli onorifici e riammissioni in magistratura dei Magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto o già in servizio presso tali uffici al momento della cessazione dal servizio medesimo (lettera g);
  - di pareri, su richiesta del CSM, su materie attinenti alle competenze ad essi attribuite (lettera h);
  - di proposte al comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura in materia di programmazione della attività didattica della Scuola;
- che pertanto emerge chiaramente che la Legge intende escludere ingiustificatamente gli Avvocati e il loro prezioso contributo anche scientifico non solo dal processo decisionale sulla valutazione professionale dei Magistrati, ma perfino dal procedimento per il rilascio di pareri di natura tecnica e addirittura accademica solo perché attività riguardante la Magistratura; Magistratura che, pertanto, viene attualmente vista dal Legislatore come un'entità a tratti insindacabile perfino da coloro che, come gli Avvocati (senza i quali il processo nemmeno esisterebbe), sono preziosi portatori, al pari dei Magistrati, del sapere giuridico e sono grandi conoscitori della realtà degli uffici giudiziari e del processo anche da un punto di vista diverso da quello dei Magistrati;
- che, oltretutto, la cronaca giudiziaria degli ultimi anni che ha interessato il CSM e importanti settori della Magistratura penale ha palesato l'assoluta inadeguatezza dei criteri attualmente vigenti con cui viene valutata la professionalità dei Magistrati quale parametro per la valutazione, a sua volta, dell'avanzamento della loro carriera e della loro assegnazione agli uffici giudiziari;
- che tale inadeguatezza si è chiaramente manifestata come foriera di condotte che sono attualmente all'esame delle competenti Autorità Giudiziarie penali, così come risultante dai capi d'imputazione formulati innanzi ad esse, sia pure ancora *sub iudice*;
- che i suddetti aspetti sono stati recentemente oggetto del *Referendum* abrogativo tenutosi lo scorso 12 giugno ed il cui quesito era il seguente: “*Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27*

*gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”;* art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)?”;

- che tale consultazione referendaria ha riportato una percentuale di SI' del 71,94% e una percentuale di NO del 28,06%, ma che tuttavia la stessa è rimasta priva di efficacia a fronte del raggiungimento di un quorum inferiore al minimo di legge;

- che pertanto è necessaria l'approvazione di una legge che finalmente attribuisca agli Avvocati, in seno ai Consigli Giudiziari, il diritto di voto in tutte le materie, anche in quelle riservate ai Magistrati (anche con riferimento all'avanzamento delle carriere e all'assegnazione agli uffici giudiziari oltre che in relazione al rilascio dei pareri per i quali attualmente gli Avvocati sono esclusi dal procedimento approvativo), eliminando così tutti i limiti sanciti dal combinato disposto dei suddetti artt.8 e 16 del D. Lgs. n.25/2006.

**Alla luce di quanto sopra i Delegati in epigrafe chiedono che il Congresso voti e approvi la seguente**

### **MOZIONE**

**Il Congresso Nazionale Forense invita l'Organismo Congressuale Forense, il Consiglio Nazionale Forense e tutti i Consigli dell'Ordine locali a promuovere nelle opportune sedi ministeriali e parlamentari l'attribuzione agli Avvocati del diritto di voto nel Consiglio Direttivo della Cassazione e nei Consigli Giudiziari in tutte le materie, anche quelle attualmente riservate agli Avvocati, mediante la seguente proposta di modifica degli artt.8 e 16 del D. Lgs. n.26/2005 e pertanto si chiede:**

**1. che al vigente art.8 comma 1 del D. Lgs. n.25/2006 vengano eliminate le parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a);**

2. che al vigente art.16 comma 1 del D. Lgs. n.25/2006 vengano eliminate le parole “*esclusivamente*” e “*relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)?*”.

Roma li' 28.8.2022

Avv. Laura Arpino